



se, per effetto della circolare del 31 luglio 1936 n. 215, vige la norma che: "..... la provvigione viene corrisposta per la totalità all' Agenzia generale acquisitrice. Agli effetti dei minimi e dei premi, meta della totale produzione viene attribuita all' Agenzia generale acquisitrice e l'altra meta è assegnata a ciascuna Agenzia generale, secondo la residenza dell'assicurato, intendendosi per tale la sede dell'ufficio da cui questi dipende".

Da tale norma consegue che quelle Agenzie che hanno acquisito collettive con aziende aventi fini stabilimenti od uffici dislocati in territori di competenza di altre Agenzie, si vedono sottrarre dal complesso dei capitali conseguiti e da quelli utili per i premi (rappels) il 50% dei capitali relativi a quegli assicurati in forza presso gli uffici o gli stabilimenti come sopra decentrati.

Il fenomeno, nel 1953, si è presentato con notevole incidenza per l' Agenzia generale di Roma.

Tale Agenzia, infatti, che nel detto anno